



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 2

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione

DEL 30 Aprile 2010

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2010..-

L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di aprile alle ore 18.00 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 2815 in data 24.04.2010, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	AMIDEI Bartolomeo	P	10	ERDMANN Stefania	P
2	TREVISAN Emilio	AG	11	POZZATO Paola	P
3	PASET Federico	P	12	TUZZA Alessio	P
4	CAMISOTTI Tiziano	P	13	STIVANELLO Elmo	P
5	PRETATO Paola	P	14	GASPARINI Moreno	AG
6	CUCCHIARI Domenico	P	15	GRANDIS Emanuele	AG
7	GAZZOLA Ivana Vittoria	P	16	CHIARIELLO Luca Bernardino	P
8	TESSARIN Mauro	AG	17	GALDIOLO Andrea	P
9	TOMMASI Massimo	P			

E' presente l'Assessore Esterno sig.ra BELTRAME Luciana.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BOZZOLAN Dott. Gian Antonio**. Il Sig. **Bartolomeo Amidei** nella sua veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Gazzola Ivana Vittoria – Erdmann Stefania e Stivanello Elmo*.

Il Sindaco – Presidente dà la parola all'Assessore al bilancio, Pretato Paola, per illustrare l'oggetto posto all'ordine del giorno. L'Assessore fa presente che per il 2010 sono state confermate tutte le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2009.

Il Consigliere Galdiolo Andrea osserva che, a parer suo, sarebbe stato più giusto determinare le aliquote in maniera graduale in base alla redditualità.

L'Assessore Pretato Paola, risponde che l'imposta è già strutturata in base alla redditualità.

Il Consigliere Stivanello Elmo preannuncia il suo voto di astensione.

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 30.03.2009, esecutiva, venivano approvate per l'anno 2009, le aliquote che seguono:

N.	TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
1	abitazione principale e sua pertinenza (garage, cantina, soffitta, ...)	5
2	terreni agricoli	5
3	unità immobiliari di categoria C6 (stalle)	5
4	aree fabbricabili	7
5	tutte le unità immobiliari appartenenti alla categoria da A1 a A8 posseduti in aggiunta all'abitazione principale;	7
6	le unità immobiliari di categoria A10 (uffici e studi privati)	7
7	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo B	7
8	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo C (ad eccezione delle stalle C6 e delle pertinenze dell'abitazione principale);	7
9	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo D	7

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007, ha modificato l'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 prevedendo che "L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione ...", stabilendo, pertanto, la competenza del Consiglio Comunale alla determinazione delle aliquote dell' Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2007 prevede espressamente "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”, questo vale, quindi, anche per quanto riguarda l’Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATI:

- il D.L. 27.05.2008, n. 93, art. 1, comma 1, 2 e 3 convertito con modificazione nella legge 24.7.2008, n. 126 che dispone: “1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. 3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”.
- il D.L. 25.06.2008, n. 112, art. 77-bis, comma 30, convertito in L. 06.08.2008, n. 133 che dispone “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

VISTO il D.M. Interno del 17.12.2009 che dispone lo spostamento della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30 aprile 2010;

VISTO il titolo I, Capo I del d.lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l’istituzione dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO il T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.200, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’articolo 49, comma 1, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e alla regolarità contabile;

VISTI:

- l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/1996, n. 662, con il quale, nel confermare, fra l’altro, apporta sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
- l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 30, commi 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- gli artt. 42, comma 2, lettera f), 48 e 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 così come modificati dall'art. 3, commi 53 e 55 della L. 23/12/96 n. 662, successivamente integrati con l'art. 3 del D.L. 11/3/97 n. 50 convertito nella L. 9/5/97 n. 122, con l'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e dalla L. 27.12.2006, n. 296;
- l'art. 1 comma 5 della L. 27/12/97 n. 449;
- l'art. 1 commi dal 5 al 7 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
- l'art, 1, commi 1,2,3 e 6 del D.L. 93/2008;

ESPERITE le operazioni di voto alla presenza di n. 13 consiglieri comunali, si registra il seguente risultato: voti favorevoli n. 10 voti contrari 2 (Chiariello e Galdiolo) astenuti n. 1 (Stivanello);

DELIBERA

- 1) di confermare, anche per l'anno 2010, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

N.	TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
1	abitazione principale e sua pertinenza (garage, cantina, soffitta, ...) categorie A1, A8 e A9	5
2	terreni agricoli	5
3	unità immobiliari di categoria C6 (stalle)	5
4	aree fabbricabili	7
5	tutte le unità immobiliari appartenenti alla categoria da A1 a A8 posseduti in aggiunta all'abitazione principale;	7
6	le unità immobiliari di categoria A10 (uffici e studi privati)	7
7	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo B	7
8	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo C (ad eccezione delle stalle C6 e della pertinenza dell'abitazione principale);	7
9	tutte le unità immobiliari appartenenti al gruppo D	7

- 2) di confermare l'importo della detrazione per abitazione principale categorie A1, A8 e A9 ai sensi dell'art. 8 c. 2 del decreto legislativo 504/92, in Euro 103,29;
- 3) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1) non sarà inferiore all' ultimo gettito annuale realizzato.
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'I.C.I. per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000.